

# Messaggio

numero

**7142**

data

10 novembre 2015

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

## **Modifica della Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 concernente l'introduzione dell'assunzione degli ispettori per la polizia giudiziaria con concorso pubblico e della base legale per la delega di compiti di polizia a organi pubblici di sicurezza**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra approvazione la modifica urgente degli artt. 18, 19 e 20 nonché l'introduzione di un nuovo art. 18a della Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 (LPol, RL 1.4.2.1) concernente l'assunzione degli ispettori per la Polizia giudiziaria con concorso pubblico. Cogliamo parimenti questa occasione per reintrodurre la facoltà, demandata al Consiglio di Stato, di delegare ad altri organi pubblici, compiti di sicurezza (nuovo cpv. 5 dell'art. 1 LPol).

### **I. INTRODUZIONE**

L'attuale LPol, approvata dal Gran Consiglio il 12 dicembre 1989, è in molte sue parti anacronistica e obsoleta e necessita manifestamente di una revisione completa. Le continue modifiche imposte negli ultimi anni a seguito di riorganizzazioni succedutesi nel tempo e di varie revisioni di leggi, non da ultimo l'entrata in vigore il 1. settembre 2012 della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 e del relativo regolamento di applicazione (che ha implicato, decorso il periodo transitorio di tre anni, l'abrogazione di numerose norme della LPol), impongono giocoforza un ripensamento totale della normativa del 1989.

Recependo tale necessità, nel 2012 il Dipartimento delle istituzioni ha istituito un gruppo di lavoro incaricato di elaborare un progetto di revisione totale della Legge sulla polizia e del relativo regolamento. La loro elaborazione ha ripreso il suo corso, dopo la sospensione imposta a seguito delle decisioni rese dal Parlamento e dallo scrivente Governo lo scorso giugno, concernente il rinvio in Commissione della legislazione della mozione 23 settembre 2013 *“Per un'unica Polizia nel Cantone Ticino”*, contestualmente al ritiro del messaggio governativo relativo a questo progetto, in vista della presentazione, entro fine legislatura, di un nuovo messaggio concernente il progetto *“Polizia ticinese”*. In tale attesa, si impongono tuttavia delle modifiche urgenti alla LPol, nell'ottica di ancorare in una base legale i principi generali inerenti l'assunzione e la nomina degli ispettori per la Polizia giudiziaria con concorso pubblico. Il carattere urgente della presente modifica, la cui necessità è stata anche evidenziata dal Ministero pubblico che collabora strettamente con la Polizia giudiziaria, e per esso dal Procuratore generale, è dettato dal fatto che il testo

della legge vigente non corrisponde più alle attuali esigenze di reclutamento e formazione della Polizia cantonale, circostanza, quest'ultima, che compromette seriamente le necessità in termini di risorse umane e di operatività del Corpo.

Si coglie in questa sede l'occasione per adeguare le basi legali alla prassi instauratasi negli ultimi anni, tenendo conto degli sviluppi a livello federale. Sottolineiamo inoltre che le modifiche qui proposte si rendono necessarie non solo nell'ottica di fornire linearità e ordine alla struttura della legge, ma anche allo scopo di adeguare i disposti di legge dal punto di vista terminologico e redazionale. Al regolamento spetterà il compito di disciplinare tutte le questioni di dettaglio concernenti l'attuazione delle nuove modalità di selezione. Si ritiene inoltre indispensabile reintrodurre nella LPol la base legale formale che legittima il Consiglio di Stato a delegare determinate attività di polizia ad altri organi pubblici di sicurezza; importante base legale venuta meno lo scorso 1. settembre 2015 a seguito di un disguido.

Il presente progetto di modifica è stato sottoposto per consultazione dalla Polizia cantonale al VPOD, all'OCST e alla Federazione svizzera funzionari di polizia, Sezione Ticino (fsfp-TI) e discusso tra le parti, ad eccezione della fsfp-TI, assente giustificata, durante un incontro avvenuto il 14 ottobre 2015. In tale occasione ai rappresentanti sindacali sono stati debitamente illustrati i dettagli alla base del concetto inerente l'assunzione di ispettori per la Polizia giudiziaria tramite concorso esterno, elementi tra l'altro spiegati nel dettaglio anche nel presente messaggio. In particolare è stato sottolineato come sia intenzione della Polizia cantonale mantenere un sano equilibrio tra gli ispettori assunti internamente al Corpo e quelli provenienti dall'esterno. Per questi ultimi saranno inoltre richiesti requisiti più esigenti soprattutto per quanto concerne il grado formativo. Ai rappresentanti sindacali è parimenti stato assicurato che i candidati esterni dovranno aver conseguito un titolo di grado terziario ai sensi del modello SEFRI, ovvero un titolo universitario (bachelor o master), un titolo di scuola specializzata superiore o un diploma federale conseguito con esame professionale federale superiore. Essi dovranno inoltre disporre di adeguate conoscenze linguistiche degli idiomi nazionali e dell'inglese e una buona padronanza dell'italiano. In questo contesto si è anche avuto modo di esprimere apprezzamenti, sia da parte dei superiori e dei colleghi sia da parte dei rappresentanti sindacali presenti, in merito ai riscontri giudicati positivi emersi dal progetto pilota in corso, che ha permesso l'assunzione di esterni nella funzione di ispettori della Polizia giudiziaria. Per completezza va menzionato che la fsfp-TI ha espresso delle riserve in merito a tale apertura verso l'esterno, in quanto teme che gli agenti di gendarmeria possano essere ingiustamente svantaggiati. Per i motivi di cui sopra e illustrati più dettagliatamente nel commento ai singoli articoli come pure al capitolo II 3. che seguono, tali timori non hanno ragione d'essere ritenuto come in ogni caso laddove è possibile l'assunzione per concorso interno alla Polizia cantonale rimarrà sempre la via privilegiata.

## **II. LE MODIFICHE DI LEGGE**

### **1. Delega ad altri organi pubblici con compiti di sicurezza**

La Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol; RL 1.4.2.5), in vigore dal 1. settembre 2012, è entrata a pieno regime il 1. settembre 2015, dopo un periodo transitorio di tre anni. Questo ha parallelamente comportato l'abrogazione di alcuni articoli della LPol, tra i quali l'art. 26° LPol. Esso, oltre a occuparsi dei rapporti tra i Corpi di polizia cantonale e comunale – aspetto ora regolato tramite la summenzionata normativa – al suo cpv. 1 costituiva la base legale affinché il Consiglio di Stato potesse delegare compiti di competenza della Polizia cantonale inerenti

alle funzioni di controllo, di accertamento e di Polizia giudiziaria relativi a reati minori a altri organi pubblici di sicurezza quali il Corpo delle guardie di confine (Cgcf) e la Polizia ferroviaria. Tale facoltà è condizione indispensabile ai fini di un rafforzamento efficace delle sinergie tra le forze dell'ordine accompagnato dalla riduzione di inutili ostacoli burocratici.

Quanto accaduto non può che essere frutto di una svista, tant'è che né dal messaggio n. 6423 del 30 novembre 2010 concernente la Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le polizie comunali (LCPol) unitamente ai suoi allegati, né dai relativi rapporti commissionali di maggioranza e minoranza del 2 marzo 2011, né tantomeno dai verbali delle discussioni parlamentari traspare una minima volontà di privare il Consiglio di Stato di una tanto importante opportunità. È quindi indubbio che ciò sia occorso inavvertitamente; verosimilmente la collocazione della norma all'interno del Titolo IV Polizie comunali della LPol ha fatto sì che non ci si potesse accorgere che l'art. 26a LPol contemplasse anche la possibilità da parte del Governo di delegare determinati compiti della Polizia cantonale ad altri organi pubblici di sicurezza.

Ritenute le convenzioni di collaborazione concluse con la Polizia ferroviaria e il Cgcf già in essere e soprattutto considerata la recente sottoscrizione di un nuovo accordo amministrativo tra la Repubblica del Cantone Ticino e la Confederazione Svizzera in merito alla collaborazione tra la Polizia cantonale e l'Amministrazione Federale delle Dogane, il Corpo delle Guardie di Confine Regione IV e la Direzione delle Dogane Circondario IV, in sostituzione dell'attuale, avvenuta lo scorso 28 ottobre 2015, il precedente 9 ottobre è entrato in vigore il nuovo art. 8a RPol quale temporaneo rimedio alla lacuna venutasi a creare. L'intenzione era tuttavia quella di ripristinare alla prima occasione tale norma a livello di legge, ciò che il presente messaggio permette di fare. A questo scopo si propone l'introduzione del nuovo cpv. 5 all'art. 1 LPol.

## **2. Assunzione degli aspiranti gendarmi**

La modifica dell'art. 18 cpv. 1 LPol qui proposta, prevede la non obbligatorietà di assolvimento della scuola reclute militare e l'incorporazione nell'esercito per i candidati aspiranti gendarmi di sesso maschile. Con ciò si intende allineare l'attuale norma alla prassi instauratasi dal 2009. Da allora, infatti, non è più necessario per i candidati uomini che desiderano diventare gendarmi aver assolto la scuola reclute ed essere incorporati nell'esercito. Tale cambiamento di prassi è scaturito essenzialmente dal fatto che a seguito delle varie riorganizzazioni e modifiche legislative avvenute nell'esercito a partire dalla fine degli anni ottanta, il numero degli effettivi si è drasticamente ridotto. La diminuzione di militi ha, di conseguenza, progressivamente ridotto il numero dei candidati idonei alla selezione degli aspiranti gendarmi. Poiché si è constatato che non vi sono ragioni fondate che rendano questi giovani a priori inadatti al mestiere di agente di polizia, dal 2009 non si esige più che i candidati uomini al concorso per aspiranti gendarmi abbiano assolto la scuola reclute e che siano incorporati nell'esercito. Ulteriore constatazione che ha portato a questo scostamento tra la vigente base legale e l'attuale prassi, consiste nel fatto che non sussistono presupposti che giustificino un trattamento differente dal profilo del servizio militare tra uomini e donne che aspirano ad entrare in Polizia.

Oltre a tale proposta, si coglie in questa sede l'occasione per abrogare l'attuale art. 18 cpv. 2 LPol relativo alla scelta da parte del Consiglio di Stato dei candidati che potranno sostenere l'esame di ammissione alla Scuola cantonale di polizia. L'abrogazione di questo capoverso si impone nella misura in cui la procedura in questione è stata

abbandonata da anni a causa dei suoi evidenti limiti pratici. Quest'aspetto verrà espresso dettagliatamente nel commento all'articolo in questione.

### 3. La selezione e il reclutamento degli ispettori di polizia

La Polizia cantonale ticinese è l'organo incaricato di svolgere i compiti di polizia giudiziaria (cfr. artt. 1 cpv. 2 cifra 2 e 2 cpv. 2 LPol, art. 69 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 nonché art. 12 lett. a del Codice di procedura penale). Per contrastare la media e grande criminalità, quest'attività investigativa è affidata alla polizia giudiziaria (cfr. artt. 11 cpv. 1, 14 e 15 cpv. 2 LPol), la quale svolge l'attività di propria iniziativa o su mandato del Ministero pubblico o delle autorità giudiziarie conformemente alle norme della procedura penale.

Alfine di contestualizzare la principale modifica di legge oggetto del presente messaggio, è opportuno ricordare che nella polizia giudiziaria vanno sostanzialmente distinte due figure: quella degli *ispettori* e quella degli *specialisti*. Gli *ispettori* svolgono un'attività inquirente da generalista nell'ambito di tutti i tipi d'inchiesta. Essi sono attivi presso varie sezioni e commissariati della Polizia cantonale e si differenziano dagli *specialisti* in quanto quest'ultimi – come si desume già dal termine stesso che li definisce – possiedono delle conoscenze e competenze particolari in una materia di interesse per la polizia giudiziaria. La figura degli specialisti, introdotta con il Messaggio n. 3198 del 24 febbraio 1987 concernente la nuova Legge sulla polizia<sup>1</sup>, era descritta come segue: *“Quali candidati all'assunzione diretta in pubblica sicurezza<sup>2</sup> si pensa ai diplomati in polizia scientifica per il SIR<sup>3</sup> e, in un futuro non ancora prospettato, a specialisti in contabilità, informatica o nel settore psicopedagogico per uno sviluppo di servizi contro la criminalità economica o tramite computer o la delinquenza minorile”*. Ad oggi vi sono degli ispettori specialisti presso la Sezione reati economici e finanziari (REF) in qualità di analisti finanziari, specialisti in scienze forensi presso la Scientifica e un analista nel campo informatico attivo nel Gruppo criminalità informatica (GCI). In futuro potrebbero imporsi ulteriori ruoli specialistici per altre attività prettamente tecniche oppure negli ambiti legati alle vittime della cosiddetta fascia debole (minori, anziani, disabili, ecc.).

Secondo l'attuale art. 20 cpv. 2 LPol, gli ispettori generalisti della polizia giudiziaria possono essere reclutati unicamente per concorso ed esame fra gli agenti idonei della gendarmeria; l'ammissione a questa professione tramite concorso pubblico è pertanto preclusa. Questa particolare restrizione ha creato, negli ultimi anni, crescenti difficoltà di reclutamento di ispettori. Infatti, si è riscontrato in misura sempre maggiore che il numero di candidati risulta a malapena sufficiente per occupare i posti necessari messi a concorso, riducendo fortemente le opportunità di selezione. Inoltre, è necessario tenere in considerazione gli inconvenienti causati alla gendarmeria che, a causa dell'assunzione da parte della polizia giudiziaria di risorse interne è sovente privata di validi agenti. Annotiamo, tra l'altro, come nei contatti con il pubblico e dalle richieste che regolarmente giungono in polizia, si è potuta riscontrare la presenza nella popolazione di molti giovani, con un apprezzabile bagaglio formativo e buone conoscenze linguistiche, interessati alla professione di investigatore. Purtroppo vi rinunciano a causa delle attuali modalità di assunzione che, in virtù dell'art. 37 cpv. 2 del Regolamento sulla polizia (RL 1.4.2.1.1),

---

<sup>1</sup> Nel Messaggio di allora le nomine erano proposte all'art. 18, commento al capoverso 3 (pag. 21). Nel 2000 una modifica della legge aveva sostituito la denominazione di “Pubblica sicurezza” con quella di “polizia giudiziaria”.

<sup>2</sup> Oggi denominata “polizia giudiziaria”.

<sup>3</sup> Oggi denominata “Scientifica”.

esigono un'esperienza di almeno 3 anni in qualità di gendarme in uniforme senza, tra l'altro, alcuna certezza di trasferimento nella polizia giudiziaria.

In relazione a quanto evocato e alle problematiche esposte, la presente modifica di legge ha quindi quale obiettivo quello di creare nella LPol una base legale che consenta l'assunzione di ispettori generalisti per la polizia giudiziaria anche tramite concorso pubblico, assicurando agli aspiranti ispettori una formazione di base che li porti all'ottenimento dell'attestato professionale federale di agente di polizia<sup>4</sup>, seguita da un periodo pratico destinato all'introduzione alla professione. Una volta concluso il percorso formativo, questi agenti saranno inseriti nei ranghi della polizia giudiziaria ticinese, affiancandoli agli ispettori provenienti dall'esperienza di gendarmeria. Ciò permetterà in futuro di trovare un equilibrio adeguato tra ispettori di polizia giudiziaria con un percorso formativo ed esperienze professionali variegata e vantaggiose nell'ottica della sempre più impegnativa e complessa attività di investigatore e ispettori che invece hanno maturato altrettanto valide competenze nel loro ruolo di gendarme.

Il modello di riferimento al quale ci si è ispirati per questa proposta è quello adottato dai Cantoni di Vaud, Ginevra e Friburgo. In questi Cantoni, da sempre gli ispettori di polizia giudiziaria sono assunti tramite concorso pubblico, formati e quindi inseriti nell'attività investigativa senza avere in precedenza svolto l'attività di gendarme. Da alcuni anni questa formazione di base è svolta nell'ambito di una scuola di polizia con un percorso che per circa il 70-80% del tempo corrisponde a quello degli aspiranti gendarmi. Il rimanente 20-30% consiste invece in un programma specifico per gli aspiranti ispettori. Come per gli aspiranti gendarmi, anche questo percorso si conclude con il conseguimento dell'attestato professionale federale di agente di polizia.

Poiché le attività della polizia giudiziaria e della gendarmeria si differenziano tra loro per tipologia e scopo, si ritiene giustificato disporre che i candidati aspiranti ispettori adempiano dei requisiti più esigenti rispetto a quelli solitamente richiesti ai candidati aspiranti gendarmi, i cui dettagli saranno come sinora definiti negli specifici bandi di concorso. Gli aspiranti ispettori dovranno dunque possedere un livello formativo minimo superiore al titolo richiesto agli aspiranti gendarmi, oltre ad un'accresciuta padronanza dell'italiano e a conoscenze linguistiche supplementari. Inoltre, per meglio considerare eventuali esperienze formative professionali maturate negli anni nella società civile, che potrebbero costituire un valore aggiunto per la futura professione di ispettore, il limite d'età minima di ammissione sarà superiore a quello necessario per la carriera di gendarme. Si ribadisce quindi come, mantenendo dei criteri di ammissione più elevati per gli aspiranti ispettori, il concorso si rivolgerà, inevitabilmente, a una tipologia di pubblico differente rispetto a quello degli aspiranti gendarmi, a beneficio della qualità dei servizi resi dalla polizia giudiziaria ticinese.

Il sistema di assunzione nella polizia giudiziaria proposto con il presente messaggio tiene peraltro conto di quanto emerso dal rapporto allestito dalla Conferenza dei capi formazione romandi (CCIR)<sup>5</sup>, presentato a inizio 2013 alla Conferenza dei Comandanti delle Polizie dei Cantoni Romandi, Berna e Ticino (CCPC RBT) il quale in generale giudica positivamente sia il reclutamento di ispettori per concorso interno fra gli agenti idonei della gendarmeria sia l'assunzione di questi per mezzo di un concorso pubblico, individuando

---

<sup>4</sup> Le condizioni per l'acquisizione del titolo protetto di agente di polizia con attestato professionale federale di professione (in seguito: agente di polizia) sono definite dal Regolamento per l'esame professionale di agente di polizia, del 18 giugno 2012, approvato dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT; Ufficio dal 1° gennaio 2013 integrato nella Segreteria di Stato della formazione, della ricerca e dell'innovazione, SEFRI).

<sup>5</sup> Rapporto *Formation romande des inspecteurs en police judiciaire*, del 30 gennaio 2013.

per ognuno di questi i punti di forza e le criticità. Dal documento emerge chiaramente quanto sia importante poter adeguare i requisiti, le competenze e la formazione in funzione delle specificità dei diversi compiti che la polizia è chiamata a svolgere.

Grazie alla modifica qui proposta, la polizia giudiziaria avrà quindi la possibilità di scegliere, in base alle proprie necessità, la modalità di reclutamento più confacente alla situazione concreta. Si ribadisce quindi che ai fini di una migliore efficacia dei servizi inquirenti della polizia cantonale sarà in ogni caso imprescindibile salvaguardare un sano equilibrio tra le due aree di provenienza degli ispettori (gendarmeria rispettivamente concorso pubblico) privilegiando comunque, quando sono date le premesse, l'assunzione per concorso interno alla Polizia cantonale.

### **III. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI**

#### **Articolo 1 cpv. 5 (nuovo)**

##### **Art. 1 cpv. 5 (nuovo)**

<sup>5</sup>Il Consiglio di Stato può delegare a organi pubblici con compiti di sicurezza, segnatamente al corpo delle guardie di confine e alla polizia ferroviaria, funzioni di controllo, di accertamento e di polizia giudiziaria su oggetti di competenza dell'autorità giudiziaria penale relativi a reati minori; il magistrato può servirsi degli organi pubblici con compiti di sicurezza per l'assunzione di informazioni o mezzi di prova per il tramite della polizia cantonale incaricata del coordinamento.

Come si è avuto modo di illustrare nei capitoli precedenti, il nuovo cpv. 5 dell'art. 1 LPol ristabilisce la base legale a livello formale in virtù della quale al Consiglio di Stato è conferita la facoltà di delegare determinate attività di polizia a organi pubblici con compiti di sicurezza. Va da sé che con l'introduzione di questa norma il cpv. 1 dell'art. 8a RPol deve essere abrogato.

#### **Articolo 18 cpv. 1 e 2 (abrogato)**

##### **Art. 18 cpv. 1 e 2 (abrogato)**

<sup>1</sup>Possono concorrere quali aspiranti gendarmi i candidati che:

- a) hanno concluso con successo una formazione professionale o scolastica determinata dal Consiglio di Stato;
- b) adempiono i requisiti di età, costituzione fisica e altri previsti dal bando di concorso.

<sup>2</sup>Abrogato

#### **cpv. 1**

Si coglie l'occasione, con questa modifica urgente della LPol, di adeguare l'art. 18 eliminando un requisito che, a partire dal 2009, non è più richiesto per poter concorrere quale aspirante gendarme, ossia l'assolvimento della scuola reclute militare e l'incorporazione nell'esercito per i candidati di sesso maschile. Come sottolineato nel capitolo II. 1 *“Assunzione degli aspiranti gendarmi”* del presente messaggio, la decisione di stralciare dal bando di concorso questo requisito è scaturita a seguito di alcune

valutazioni concernenti l'esigenza di implementare l'uguaglianza di trattamento tra candidati di sesso femminile e quelli di sesso maschile e la necessità di poter disporre di un maggior numero di candidati, dando quindi la possibilità a persone valide che, per vari motivi erano state esonerate dal servizio militare, di candidarsi come aspiranti gendarmi. A questo proposito preme menzionare come da una verifica sia emerso che almeno venti Cantoni (oltre al Ticino) non prevedono più questo obbligo. Sarebbero invece attualmente solo due i Cantoni che prevedono l'obbligo di assolvere la scuola reclute militare mentre uno prevede che i candidati di sesso maschile debbano "di regola" essere abili al servizio militare. Le esperienze degli ultimi sei anni non hanno messo in luce – sia durante il periodo di formazione che poi nell'esercizio della professione – problematiche correlate, per gli aspiranti di sesso maschile, all'assenza di un'esperienza maturata durante la scuola reclute o nell'esercito. Così come gli aspiranti di sesso femminile si sono sempre adattati bene e velocemente a un contesto per la maggior parte di loro sconosciuto e hanno saputo inserirsi in una struttura fortemente gerarchizzata e adeguarsi a una rigida disciplina soprattutto durante il periodo di formazione, anche gli aspiranti uomini, che non hanno frequentato la scuola reclute militare, si sono dimostrati in grado di inserirsi altrettanto velocemente nella realtà del Corpo di polizia. Si precisa ad ogni modo che, nell'intento di garantire una procedura di selezione altamente performante, altrettanto esigente quanto quella prevista nell'ambito del reclutamento militare, negli ultimi anni la Polizia cantonale ha previsto verifiche accurate e approfondite in merito all'idoneità psicologica, alle competenze fisiche e alle facoltà intellettuali dei candidati.

### **cpv. 2 (abrogato)**

L'abrogazione di questo capoverso si impone nella misura in cui la procedura prescritta è stata abbandonata da anni a causa dei suoi evidenti limiti pratici. Considerato l'alto numero di candidati che rispondono ai concorsi di aspirante gendarme (regolarmente più di 200), lo scrivente Consiglio ritiene infatti privo di senso che gli vengano sottoposte tutte le candidature pervenute prima che l'apposita commissione di esperti abbia proceduto alla verifica di tutti i requisiti del bando di concorso, comprese le competenze fisiche, intellettuali e psicologiche e senza disporre delle risultanze dell'indagine di polizia nei confronti dei concorrenti. Affinché il Governo possa esprimersi con piena conoscenza di causa, l'esame di tali requisiti deve difatti essere intrapreso prima che un elenco di candidati idonei, tra i quali potranno essere scelti coloro da ammettere alla Scuola ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LPol, gli sia sottoposto. È quanto avviene oggi, esprimendosi lo scrivente Consiglio sull'elenco dei candidati ritenuti idonei presentatigli dall'apposita commissione di esperti.

### **Articolo 18a (nuovo)**

#### **Art. 18a (nuovo)**

##### **Assunzione presso la polizia giudiziaria**

L'assunzione presso la polizia giudiziaria può avvenire:

- a) per concorso interno ed esame fra gli agenti idonei della polizia cantonale con l'obbligo di frequentare la Scuola di polizia giudiziaria;
- b) per concorso pubblico, ossequiati i requisiti pubblicati nel relativo bando, con l'obbligo di frequentare la Scuola cantonale di polizia e conseguire l'attestato federale di agente di polizia;
- c) per concorso pubblico quale specialista in possesso di un titolo accademico o di un diploma in specializzazioni di interesse per la polizia giudiziaria.

Il nuovo art.18a LPol riprende, secondo i principi di tecnica legislativa, la sistematica delle assunzioni e si riferisce specificatamente a quella degli ispettori di polizia giudiziaria. Per maggiori dettagli al riguardo si rinvia al capitolo II. 2 “La selezione e il reclutamento degli ispettori di polizia” del presente messaggio nel quale sono esposte tutte le motivazioni che hanno portato a riconsiderare le procedure di selezione e reclutamento. In sostanza, con la modifica in questione si introduce la possibilità di assumere ispettori della polizia giudiziaria tramite concorso pubblico. Questa opzione va ad aggiungersi alle procedure di selezione e reclutamento previste fino ad oggi dall’attuale art. 20 cpv. 2 e 3 LPol, disposizione che per motivi di tecnica legislativa viene pure rivista con il presente messaggio.

La *lett. a)* riprende l’attuale iter per diventare ispettore di polizia giudiziaria. Essa prevede innanzitutto l’identificazione di agenti idonei provenienti dal corpo della Polizia cantonale, i quali, dopo aver superato una prima selezione, seguono una formazione specifica in vista di un esame cantonale. Si tratta di una formazione della durata di 3 mesi, organizzata dal Centro formazione di polizia, durante la quale sono affrontate numerose materie afferenti le specificità dell’ispettore di polizia giudiziaria, con particolare attenzione agli aspetti di diritto penale, di procedura penale, ai compiti di polizia giudiziaria e alla medicina legale. Essa ha anche lo scopo di riprendere e approfondire le nozioni base di diritto, procedura e compiti di polizia giudiziaria, apprese anni prima durante la Scuola cantonale di polizia, le quali, nel contesto investigativo, assumono una maggiore rilevanza.

La *lett. b)* introduce la possibilità di reclutare aspiranti ispettori tramite concorso pubblico, con l’obbligo di frequentare la Scuola cantonale di polizia e di conseguire l’attestato federale per agente di polizia. Tale modalità di reclutamento completa le assunzioni previste alla *lett. a)*, permettendo di assumere candidati con qualifiche formative e professionali diverse da quelle richieste agli aspiranti gendarmi. S’intende, in questo modo, soddisfare le esigenze crescenti rispetto al profilo personale e professionale degli agenti di polizia giudiziaria, per rispondere alle mutate condizioni della società e ai cambiamenti della tipologia dei reati e dei loro autori. In virtù dell’art. 16 lett. g della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD, RL 2.5.4.1). questi aspiranti ispettori saranno assunti con incarico durante il periodo di formazione teorica e di introduzione alla professione, al quale, conclusosi con esito positivo, seguirà la nomina di ispettore di polizia giudiziaria.

La *lett. c)* riprende l’attuale procedura di assunzione stabilita dall’art. 20 cpv. 3 LPol, adeguandola alla terminologia attuale. Al fine di soddisfare le esigenze proprie di settori di polizia particolari – come la Scientifica e la Sezione reati economico-finanziari, che necessitano conoscenze altamente tecniche – è fondamentale permettere l’assunzione mirata di specialisti che vantino uno specifico titolo accademico o un diploma in specializzazioni d’interesse per la polizia giudiziaria.

## **Articolo 19 cpv. 1**

### **Art. 19 cpv. 1**

**Scuola  
cantonale di  
polizia**

<sup>1</sup>Una Scuola cantonale di polizia è organizzata nell’ambito della polizia cantonale ed è diretta da un ufficiale.

Si tratta unicamente di una modifica terminologica che aggiorna il testo di legge sostituendo il termine “Scuola aspiranti gendarmi” con “Scuola cantonale di polizia”, sia nel titolo marginale che nel testo dell’articolo.

## **Articolo 20 cpv. 1, 2 e 3**

### **Art. 20 cpv. 1, 2 e 3**

#### **Nomine**

<sup>1</sup>La nomina a gendarme avviene al termine della Scuola cantonale di polizia conclusa con il conseguimento dell’attestato professionale federale per agente di polizia e dopo aver portato a termine con successo il periodo pratico di introduzione alla professione.

<sup>2</sup>La nomina in polizia giudiziaria:

- a) degli ispettori assunti per concorso interno tra gli agenti idonei della polizia cantonale avviene dopo aver assolto con successo la Scuola di polizia giudiziaria;
- b) degli ispettori assunti per concorso pubblico avviene al termine della Scuola cantonale di polizia conclusa con il conseguimento dell’attestato professionale federale per agente di polizia e dopo aver portato a termine con successo il periodo pratico di introduzione alla professione.

<sup>3</sup>Agli specialisti ai sensi dell’art. 18a lett. c viene da subito conferita la nomina nella polizia giudiziaria.

L’inserimento dell’art. 18a LPol concernente le nuove modalità di assunzione degli ispettori della polizia giudiziaria impone la modifica dell’art. 20 LPol che ora dovrà anche prevedere le condizioni di nomina degli ispettori assunti tramite concorso pubblico.

#### **cpv. 1**

Questo capoverso rimane invariato come concetto rispetto alla vigente versione, ma è aggiornato alle denominazioni attuali, sostituendo la precedente dicitura di “Scuola aspiranti gendarmi” con “Scuola cantonale di polizia” e inserendo il principio del conseguimento dell’attestato professionale federale per agente di polizia. Dopo la frequentazione della Scuola di polizia e il superamento degli esami per l’ottenimento dell’attestato professionale federale per agente di polizia, il gendarme in formazione sarà introdotto alla professione sull’arco di almeno un anno e, al superamento di questo periodo pratico, nominato gendarme. L’obbligo della dichiarazione di fedeltà, attualmente contenuto al cpv. 1, è stato depennato siccome già previsto nel regolamento di applicazione (cfr. art. 35).

#### **cpv. 2 lett. a**

La nomina quale ispettore di polizia giudiziaria avviene per gli agenti provenienti dal corpo della polizia cantonale dopo aver assolto con successo il periodo formativo di 3 mesi della Scuola di polizia giudiziaria.

#### **cpv. 2 lett. b**

La nomina in polizia giudiziaria quale ispettore assunto per concorso pubblico presuppone la frequentazione di un anno della Scuola cantonale di polizia per il conseguimento dell’attestato federale per agente di polizia e il superamento di un periodo introduttivo pratico, consistente in due anni, durante i quali gli ispettori incaricati sono introdotti alla professione e, se valutati positivamente, nominati quali ispettori di polizia giudiziaria.

### **cpv. 3**

Questo capoverso rimane invariato nella sostanza, mentre sono apportate unicamente modifiche redazionali e di terminologia.

## **Articolo 24**

### **Art. 24**

#### **Fine del rapporto**

Gli agenti che lasciano di propria volontà il corpo nei due anni successivi alla Scuola cantonale di polizia possono essere tenuti al rimborso dei costi dell'istruzione.

Ci si è limitati a sostituire la vigente dicitura di "scuola per aspiranti" con "Scuola cantonale di polizia".

## **IV. CONSEGUENZE E RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO**

La presente modifica è parte integrante delle modifiche presentate nel Rapporto del Consiglio di Stato sulle linee direttive e sul piano finanziario 2012-2015, cfr. capitolo 7 Piano delle principali modifiche legislative. Dal profilo finanziario si segnala che l'introduzione dell'assunzione di ispettori di polizia giudiziaria per concorso pubblico non comporta per il Cantone maggiori oneri, rispetto ad ispettori assunti tra gli agenti idonei della Polizia cantonale, sull'arco di un'ipotetica carriera. Le modifiche proposte non hanno peraltro alcun impatto sui Comuni. Queste nuove modalità non comportano inoltre un aumento di personale. Si rileva tuttavia che la polizia giudiziaria necessita annualmente un apporto medio di circa 8 agenti (corrispondente a un *turn over* del 5% degli effettivi) per poter mantenere gli effettivi attuali, meno della metà di questi potranno essere assunti con concorso pubblico, per cui le nuove modalità proposte nel presente messaggio non precludono le possibilità di carriera per gli aspiranti ispettori provenienti dalla gendarmeria, come indicato al punto I. 3 che precede.

## **V. CONCLUSIONE**

Per le considerazioni che precedono, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio ad approvare la presente modifica urgente della Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, N. Gobbi

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **LEGGE**

**sulla polizia del 12 dicembre 1989; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 10 novembre 2015 n. 7142 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a:**

**I.**

La legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 è modificata come segue:

### **Art. 1 cpv. 5 (nuovo)**

<sup>5</sup>Il Consiglio di Stato può delegare a organi pubblici con compiti di sicurezza, segnatamente al corpo delle guardie di confine e alla polizia ferroviaria, funzioni di controllo, di accertamento e di polizia giudiziaria su oggetti di competenza dell'autorità giudiziaria penale relativi a reati minori; il magistrato può servirsi degli organi pubblici con compiti di sicurezza per l'assunzione di informazioni o mezzi di prova per il tramite della polizia cantonale incaricata del coordinamento.

### **Art. 18 cpv. 1 e 2 (abrogato)**

<sup>1</sup>Possono concorrere quali aspiranti gendarmi i candidati che:

- a) hanno concluso con successo una formazione professionale o scolastica determinata dal Consiglio di Stato;
- b) adempiono i requisiti di età, costituzione fisica e altri previsti dal bando di concorso.

<sup>2</sup>Abrogato.

### **Art. 18a (nuovo)**

**Assunzione  
presso la polizia  
giudiziaria**

L'assunzione presso la polizia giudiziaria può avvenire:

- a) per concorso interno ed esame fra gli agenti idonei della polizia cantonale con l'obbligo di frequentare la Scuola di polizia giudiziaria;
- b) per concorso pubblico, ossequiati i requisiti pubblicati nel relativo bando, con l'obbligo di frequentare la Scuola cantonale di polizia e conseguire l'attestato federale di agente di polizia;
- c) per concorso pubblico quale specialista in possesso di un titolo accademico o di un diploma in specializzazioni di interesse per la polizia giudiziaria.

### **Art. 19 cpv. 1**

<sup>1</sup>Una Scuola cantonale di polizia è organizzata nell'ambito della polizia cantonale ed è diretta da un ufficiale.

### **Art. 20 cpv. 1, 2 e 3**

<sup>1</sup>La nomina a gendarme avviene al termine della Scuola cantonale di polizia, conclusa con il conseguimento dell'attestato professionale federale per agente di polizia e dopo aver portato a termine con successo il periodo pratico di introduzione alla professione.

<sup>2</sup>La nomina in polizia giudiziaria:

- a) degli ispettori assunti per concorso interno tra gli agenti idonei della polizia cantonale avviene dopo aver assolto con successo la Scuola di polizia giudiziaria;
- b) degli ispettori assunti per concorso pubblico avviene al termine della Scuola cantonale di polizia conclusa con il conseguimento dell'attestato professionale federale per agente di polizia e dopo aver portato a termine con successo il periodo pratico di introduzione alla professione.

<sup>3</sup>Agli specialisti ai sensi dell'art. 18a lett. c viene da subito conferita la nomina nella polizia giudiziaria.

### **Art. 24**

Gli agenti che lasciano di propria volontà il corpo nei due anni successivi alla Scuola cantonale di polizia possono essere tenuti al rimborso dei costi dell'istruzione.

## **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.